



Unità Sanitaria Locale N° 2

Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria

DIREZIONE GENERALE

Tel. 0755412003 fax 075412004

Prot n. 77418/2.4.3e

Perugia 09/09/2011

All'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Perugia

Oggetto: prime indicazioni concernenti l'applicazione della DGR 911/2011

Gentili signori,

Vi comunichiamo che dal **12 settembre 2011** entreranno in vigore le disposizioni regionali sul cosiddetto "miniticket" in applicazione della manovra finanziaria. La Regione dell'Umbria, anziché applicare la quota fissa di 10 euro per prestazioni di specialistica ambulatoriale ha cercato, così come la Toscana e l'Emilia Romagna, di trovare misure che, pur risultando idonee a coprire gli oneri conseguenti alla manovra economica, fossero ispirate a criteri di equità e progressione. Le misure di compartecipazione aggiuntive **non si applicano ai cittadini esenti**: in particolare dal 12 settembre le persone **NON ESENTI** saranno soggette a **ticket /aggiuntivi** sia sulle prestazioni **specialistiche** che sulla prescrizione di **farmaci**.

E' auspicabile, oltre che prevedibile, che i cittadini si rivolgano ai propri professionisti di riferimento per appurare se rientrano o meno nelle ulteriori fasce di esenzione che la Regione ha previsto per i cosiddetti "mini ticket" sapendo che, in fase di prima applicazione, si utilizza lo strumento del reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale riferito all'anno solare precedente.

Le modalità operative relative al "miniticket" sono riportate in sintesi nel documento allegato, mentre tutta la documentazione di riferimento è reperibile nel sito web della Regione Umbria (www.sanita.regione.umbria.it).

Al fine di ridurre i disagi agli utenti derivanti dall'applicazione della nuova norma, **Vi preghiamo di informare i vostri utenti che attualmente non usufruiscono della esenzione per reddito** che, all'atto della prenotazione per le prestazioni specialistiche e della erogazione dei farmaci, verrà loro richiesto di **autocertificare la propria fascia di reddito familiare** per l'applicazione del "miniticket". Allo scopo è opportuno anche favorire la conoscenza delle nuove norme mediante l'esposizione della tabella allegata.

Si ringrazia per la collaborazione riferita anche alla **diffusione presso tutti i vostri associati del presente comunicato** e si inviano cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Legato

Allegati: Tabella riassuntiva da esporre
Modulo informativo

**COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA
(TICKET AGGIUNTIVO QUOTA RICETTA)
(DGR 911/2011)**

Con la DGR 911/2011 sono state approvate dalla Giunta Regionale misure alternative di rimodulazione della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilendo **che tali misure alternative non trovano applicazione nei confronti delle categorie di esenti** attualmente previste per la specialistica ambulatoriale e delle categorie di esenti specificamente individuate per la farmaceutica convenzionata.

La manovra prevede l'introduzione di una quota fissa sulla ricetta differenziata per fascia di reddito, in vigore dal 12 settembre 2011

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale viene introdotta la **quota fissa sulle ricette che hanno un valore superiore a €10** differenziata come segue per fasce di reddito:

Fasce di reddito	Quote di compartecipazione	
	Tutte le prestazioni escluse TAC e RMN	TAC e RMN
€ 0 - € 36.151,98	€ 0	€ 0
€ 36.151,99 – € 70.000	€ 5	€ 10
€ 70.001 – € 100.000	€ 10	€ 24
> € 100.001	€ 15	€ 34

Per l'erogazione dei farmaci in convenzione viene introdotta la **quota fissa sulle ricette** differenziata come segue per fasce di reddito:

Fasce di reddito	Quote di compartecipazione
€ 0 - € 36.151,98	€ 0
€ 36.151,99 – € 70.000	€ 1 al pezzo, fino ad un massimo di € 2 per ricetta
€ 70.001 – € 100.000	€ 2 al pezzo, fino ad un massimo di € 4 per ricetta
> € 100.001	€ 3 al pezzo, fino ad un massimo di € 6 per ricetta

L'autocertificazione della fascia reddituale di appartenenza sarà effettuata dall'**assistito** agli sportelli CUP e in Farmacia.

E' cura del **medico prescrittore** riportare in ricetta le condizioni di esenzione attualmente previste per la specialistica ambulatoriale e le condizioni di esenzione specificamente individuate per la farmaceutica convenzionata.



Regione Umbria

Giunta Regionale

TICKET AGGIUNTIVI SU RICETTA

(Deliberazione Giunta Regionale n. 911/2011)

MODULO INFORMATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI REDDITO

A QUALE FASCIA DI REDDITO* APPARTIENI ?

*(REDDITO COMPLESSIVO LORDO FISCALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITO ALL'ANNO PRECEDENTE)

Barra la tua fascia di reddito

<input type="radio"/>	R1	fino a € 36.151,98
<input type="radio"/>	R2	tra € 36.151,99 e € 70.000
<input type="radio"/>	R3	tra € 70.000,01 e € 100.000

Tabella valida solo per i cittadini NON ESENTI

Le informazioni di seguito riportate ti saranno utili per individuare correttamente a quale fascia di reddito appartieni e consentirti di autocertificarlo. Ti consigliamo di conservare il presente modulo e di esibirlo in farmacia o agli sportelli CUP dove ti sarà chiesto di apporre la tua firma sulla ricetta per autocertificazione.

Note informative

(fonti: MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze / Ministero della salute)

Per reddito complessivo lordo fiscale è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale, riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

– modello CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale dell'eventuale abitazione principale ;

– modello 730: prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo;

– modello UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Il beneficiario della prestazione, se non titolare di reddito annuo superiore a euro 2.840,51, dovrà fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare fiscale di appartenenza.

Il nucleo familiare considerato è quello rilevante ai fini fiscali, costituito dal beneficiario della prestazione, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico), dalle persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51. In caso di separazione, ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

I familiari a carico sono quelli che nell'anno precedente hanno posseduto un reddito complessivo pari ed inferiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Sono familiari a carico:

- 1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati, anche se maggiorenni o non conviventi o residenti all'estero.
- 2) i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente:
 - a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - b) i discendenti dei figli
 - c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
 - d) i genitori adottivi
 - e) i generi e le nuore
 - f) il suocero e la suocera
 - g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

Controlli sulle veridicità delle dichiarazioni

L'art. 71 del DPR 445/2000 dispone il controllo sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà quindi anche delle dichiarazioni sulle condizioni di reddito.

L'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art.76 del DPR 445/2000